

#### Ordinanza Sindacale

Numero 37 del 06-05-2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2024

# PREMESSO CHE:

- il Sindaco rappresenta l'Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.
   c) del D.lgs. n.1 del 02/01/2018;
- la legge 16 gennaio 2024 n.1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), all'art. 15 comma 2 recita: "Entro il termine di cui al comma 1 i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.".
- si rende necessario attuare interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2024;
- numerosi focolai di incendio trovano origine dalla combustione dei materiali di risulta dell'agricoltura e dalla mancata pulizia delle aree dei fondi privati;
- l'ingente quantità di stoppie, erbacce e cespugli, esistenti su numerose proprietà private potrebbe rivelarsi pregiudizievole per pubblica e privata incolumità;
- ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così fenomeni di autocombustione;

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

VISTI gli articoli 423, 423 bis, 449,650 e 652 del Codice Penale;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 297 del 04/06/2008;

## **ORDINA**

in via contingibile ed urgente ai proprietari o aventi diritti reali la pulizia straordinaria dei fondi, a proprie cure e spese, mediante la pulizia delle stoppie, delle erbacce, dei cespugli e la rimozione dei materiali di risulta dell'agricoltura, al fine di garantire la sicurezza antincendio.

#### **DISPONE CHE**

- detta attività sia espletata dai proprietari dei fondi entro il giorno 1 giugno 2024;

- nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco, adiacenti il confine con le proprietà limitrofe e con le strade, sia pubbliche che private. Tali viali parafuoco dovranno avere un'ampiezza di almeno mt. 6,00 (sei) estendibile a mt 10,00 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando l'obbligo del proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi;
- durante il periodo dal 01/06/2024 al 15/10/2024 è fatto obbligo, ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, di mantenere i terreni in condizioni tali da impedire l'innesco di incendi;
- qualora l'organo di vigilanza accerti l'immediato pericolo di incendio, la pulizia sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale in danno, con addebito delle spese a carico della ditta proprietaria;
- ai proprietari dei terreni percorsi dal fuoco saranno applicate le sanzioni amministrative fissate dall'art. 10 legge 21/11/2000, n. 353 e dalla L.R. 6/04/1996 n. 16 come modificata con legge 10/01/2006 n. 14;
- gli inadempienti saranno, altresì, responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

#### **VIETA**

- a) a chiunque, nel periodo dal 01/06/2024 al 15/10/2024, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  b) a chiunque, nel periodo dal 01/06/2024 al 15/10/2024 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
- c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- **d)** l'uso di fuochi d'artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;
- e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, se non costituiscono reati più gravi, saranno punite come previsto dall'articolo art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003 con le seguenti sanzioni amministrative:
- in caso di mancata pulizia del fondo, anche se trattasi di area non percorsa dal fuoco, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00;
- in caso di mancato diserbo di aree incolte poste su fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.
- in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, per le violazioni di cui ai punti a,b,c,d,e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 01 giugno − 15 settembre 2024, la sanzione amministrativa minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n.353. Al Corpo di Polizia Locale è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza per tutto il periodo di vigenza, ivi compresa l'attività di recupero delle sanzioni pecuniarie anche pregresse.

Chiunque avvista un incendio, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale, alla Polizia Municipale e/o alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco 115
- Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515 095 691140
- Comando Polizia Municipale 095 7747250 095 692494

- Carabinieri 112 095 691000
- Ufficio Protezione Civile Comunale 095 693676

I cittadini potranno segnalare ai competenti uffici eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, anche mediante apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico -, o sul sito internet del Comune <a href="https://www.comune.bronte.ct.it">www.comune.bronte.ct.it</a> avendo cura, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti. Pubblicizzazione:

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità e diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e l'inserimento sul sito internet del Comune di Bronte.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Sicilia Sud-Orientale;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala Operativa Regionale (SORIS)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania;
- Alla Città Metropolitana di Catania
- Al Capo del 2° Dipartimento Gestione Tecnica Città Metropolitana di Catania;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Bronte;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Maniace;
- Comando Stazione Carabinieri di Bronte;
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo;
- ANAS Compartimento di Catania;
- Ferrovia Circumetnea Catania.
- Comando Polizia Municipale di Bronte;

### Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed <u>ha validità fino al 15/10/2024</u>, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

# IL SINDACO GIUSEPPE FIRRARELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005